

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE TESSERAMENTI

### COMUNICATO UFFICIALE N. 20/TFN – SEZIONE TESSERAMENTI (2017/2018)

#### TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 19/TFN-ST – RIUNIONE DEL 22.5.2018

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 22 maggio 2018, ha assunto le seguenti decisioni:

#### I° COLLEGIO

Avv. Andrea Annunziata **Presidente**; Avv. Fabio Sarandrea **Vice Presidente**, Avv. Luigi Bassano, Avv. Filippo Crocé, Avv. Stefano Persichelli **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni e Nicola Terra.

#### 1) RECLAMO N° 32 – CSI ANGRÌ 1983 ASD – RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA DI SVINCOLO EX ART. 107 NOIF – CALCIATORE LUSTRO FERDINANDO – 23.04.2002 – MATR. FIGC 2021370.

Con reclamo del 24 gennaio 2018, proposto a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti la CSI Angrì 1983 ASD ha impugnato la decisione del Comitato Regionale Campania – L.N.D., che aveva rigettato la richiesta di svincolo ex art. 107 NOIF del calciatore minorenni Lustro Ferdinando, in ragione della violazione del termine perentorio entro il quale sarebbe dovuta pervenire la relativa comunicazione.

Il reclamante afferma che la comunicazione, inviata per posta raccomandata, ha rispettato il termine di scadenza fissato perentoriamente al 15 dicembre 2017 e che il plico non sarebbe giunto a destinazione tempestivamente, (entro dieci giorni dalla scadenza), per cause di forza maggiore da imputarsi alle sopraggiunte festività natalizie.

Il Comitato Regionale Campania – L.N.D. ha infatti motivato il rigetto - in quanto il “documento di svincolo” correttamente spedito, dalla Società reclamante, a mezzo posta raccomandata in data 15 dicembre 2017 è pervenuto in data 28 dicembre 2017 e quindi oltre il termine di dieci giorni dalla chiusura del periodo prescritto dal CU FIGC n. 166/A del 26 05 2017.

All’udienza del 22 maggio 2018, esaminati gli atti e i documenti prodotti, questo Tribunale, ritiene preliminarmente inammissibile il reclamo, in forza del mancato pagamento della tassa che preclude l’esame nel merito.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,  
dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società CSI Angrì 1983 ASD.  
Ordina addebitarsi la tassa.

**2) RECLAMO N°. 40 – MAURIELLO LAMBERTO - 17.08.1994 – MATR. FIGC 4609800 - RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO IL MANCATO TRASFERIMENTO ALLA SOCIETÀ ASD NAPOLI NORD, IN QUANTO TESSERATO COME DIRIGENTE PER ALTRA SOCIETÀ.**

Ordinanza.

**3) RECLAMO N°. 47 – BOZZA FILIPPO – 18.5.2002 – MATR. FIGC 5870879 – (CALCIATORE), BOZZA GIANNI – TURBAN PAOLA (GENITORI) – ABANO CALCIO SRL - RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA DI SVINCOLO PER CAMBIO RESIDENZA EX ART. 111 NOIF.**

Con reclamo proposto a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, i Sigg.ri Gianni Bozza e Paola Turban nell'interesse del proprio figlio minore Bozza Filippo, nato a Monselice (PD) il 18.05.2002 matr. 5870879, tesserato con la Abano Calcio Srl, ha richiesto lo svincolo dalla stessa Società per cambio di residenza ai sensi dell'art. 111 delle NOIF.

A sostegno di quanto richiesto, gli istanti producono copiosa documentazione tra cui il certificato di residenza e stato di famiglia del Comune dal quale si evince che il calciatore è iscritto nell'anagrafe del detto Comune dalla data del 21.11.2017.

Le condizioni per l'applicazione della citata normativa (art. 111 NOIF - svincolo per cambio di residenza) sussistono nella loro integralità per cui il ricorso è accolto perché fondato e documentato. L'istante infatti ha dimostrato l'avvenuto cambio di residenza del calciatore minore unitamente a tutto il nucleo familiare nei tempi previsti nel rispetto della vigente normativa. Il cambio di residenza è avvenuto in Comune di altra Regione e Provincia non limitrofa a quella in cui risiedeva precedentemente da oltre novanta giorni. Risultano altresì ottemperate tutte le formalità burocratiche di rito.

La Società interessata nulla deduce.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,  
accoglie il reclamo presentato da Bozza Gianni e Turban Paola, relativamente al calciatore Bozza Filippo, nato il 18.5.2002 - matr. FIGC 5870879,  
dichiarando il calciatore svincolato dalla data odierna.  
Ordina restituirsi la tassa.

**II° COLLEGIO**

Avv. Andrea Annunziata **Presidente**; Avv. Fabio Sarandrea **Vice Presidente**; Avv. Filippo Crocé, Avv. Vincenzo Esposito Corona, Avv. Francesca Paola Rinaldi **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni e Nicola Terra.

**4) RECLAMO N°. 48 – GUERRA EDMONDINHO JOAO – 23.12.2000 – MATR. FIGC 6693505 (CALCIATORE), GUERRA EDMONDO, DE SOUZA RENATA (GENITORI) – POL. D. VILLIMPENTESE – RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO PER APOCRIFIA DELLA FIRMA.**

Propongono reclamo innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti i Sig.ri Guerra Edmondo e Rodriguez De Souza Renata quali genitori del minore Guerra Edmondinho Joao avverso il tesseramento a favore della Pol. D. Villimpentese per la stagione sportiva 2017/17, per non aver

mai sottoscritto il tesseramento e dal documento acquisito le firme apposte in calcio al documento risultano apocrife.

Allegati al reclamo vi è anche copia dei rispettivi documenti di identità, con data antecedente all'iniziativa, quali documenti di comparazione.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti così adito ha provveduto a richiedere al Comitato Regionale Lombardia - L.N.D. il modello di tesseramento in originale, oggi opposto.

Allo stato risulta versata la tassa così come dovuta dalla reclamante.

Pertanto il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti nel valutare il reclamo così come proposto, evidenzia come lo stesso non risulta inviato alla Pol. D. Villimpentese 1992, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 5 del CGS, lenendo il diritto della stessa a controdedurre rendendo, pertanto, inammissibile la richiesta.

Tanto obbliga il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti a non poter valutare nel merito il reclamo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,  
dichiara inammissibile il reclamo presentato da Guerra Edmondo e De Souza Renata, relativamente al calciatore Guerra Edmondinho Joao, nato il 23.12.2000 – matr. FIGC 6693505.

Ordina incamerarsi la tassa.

**5) RECLAMO N°. 51 – GUERRA EDMONDINHO JOAO – 23.12.2000 – MATR. FIGC 6693505 (CALCIATORE), GUERRA EDMONDO, DE SOUZA RENATA (GENITORI) – POL. D. VILLIMPENTESE – RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO PER APOCRIFIA DELLA FIRMA.**

Propongono reclamo innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti i Sig.ri Guerra Edmondo e Rodriguez De Souza Renata quali genitori del minore Guerra Edmondinho Joao, avverso il tesseramento del calciatore a favore della Pol. D. Villimpentese, per la stagione sportiva 2017/18, e del successivo vincolo a favore della AC Castel d'Ario, per non aver mai sottoscritto i tesseramenti; in oltre dai documenti acquisiti le firme apposte in calcio agli stessi risultano apocrife.

Allegati al reclamo vi è anche copia dei rispettivi documenti di identità, con data antecedente all'iniziativa, quali documenti di comparazione.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti così adito ha provveduto a richiedere al Comitato Regionale Lombardia - L.N.D. il modello di tesseramento in originale, oggi opposto.

Allo stato risulta versata la tassa così come dovuta dalla reclamante, così come risulta notiziata la sola Società di appartenenza iniziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 5 CGS.

Dall'esame della documentazione prodotta e dalla lettura dell'esposizione dei fatti si rileva come il calciatore contesta sì il primo tesseramento a favore della Pol. D. Villimpentese 1992 per apocrifia delle firme ma, anche, il trasferimento alla AC Castel D'Ario e per la stessa stagione sportiva in corso, pur riconoscendo di aver partecipato con la medesima Società alla disputa delle partite di pre-campionato.

Rivendicazioni economiche avrebbero determinato la volontà di adire gli Organi di Giustizia, per la dichiarazione di annullamento del primo tesseramento ed, anche, del successivo.

Quanto sopra è stato valutato dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, il quale ritiene necessario il coinvolgimento anche della AC Castel D’Ario nel giudizio in oggetto e quale soggetto di tutela processuale; il mancato invio alla su indicata Società rende inammissibile il reclamo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma 5 del CGS, tenendo il diritto della stessa a controdedurre.

Tanto obbliga il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti a non poter valutare nel merito il reclamo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, dichiara inammissibile il reclamo presentato da Guerra Edmondo e De Souza Renata, relativamente al calciatore Guerra Edmondinho Joao, nato il 23.12.2000 – matr. FIGC 6693505.

Ordina incamerarsi la tassa.

**6) RECLAMO N°. 49 – GOZZI ALESSANDRO – 9.8.1997 – MATR. FIGC 4926827 – ASD REAL MIRAMARE – RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ EX ART. 110 NOIF.**

Ordinanza.

**7) RECLAMO N°. 50 – CARRARESE CALCIO 1908 SRL – ANDREI TIZIANO – 20.1.1998 – MATR. FIGC 5213798 – RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA DI RISOLUZIONE DEL VINCOLO DEL TESSERAMENTO CALCIATORE.**

Propone reclamo innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti la Srl Carrarese Calcio 1908 per chiedere “l’immediata risoluzione di qualsivoglia giuridica efficacia del rapporto di addestramento tecnico del calciatore Andrei Tiziano a far data dal 30/3/18”.

Adduce la Società che la richiesta trae origine dal rifiuto del calciatore a sottoporsi ad un controllo antidoping disposto da Nado Italia, al termine della gara di Lega pro del 29/3/18, comportamento tale da costituire una grave violazione della normativa Federale vigente in materia di lotta contro il doping, tale da determinare discredito e danno per la Società, il cui operato è improntato al rispetto dei valori e del codice etico.

Il reclamo risulta inviato al calciatore, così come risulta versata la relativa e necessaria tassa di reclamo.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti così adito ha provveduto a richiedere alla Lega Italiana Calcio Professionistico il relativo Tesseramento e la successiva Variazione di Tesseramento, oltre al Verbale di Prelievo Antidoping-Urina, del 29/3/18.

Avverso tale richiesta controdeduce il calciatore Andrei Tiziano il quale, giovane di serie con rapporto di addestramento tecnico a favore della Società e con scadenza al 30/6/18, contesta ogni addebito evidenziando, in via preliminare, l’incompetenza del Tribunale adito, oltre alla nullità del ricorso; nel merito evidenzia l’inopportuna quanto intempestiva richiesta della Società, dal momento che lo stesso non era stato assoggettato ad alcuna misura disciplinare cautelare, giustificando tale rinuncia per motivi psicologici e per non riuscire ad eseguire il controllo, circostanza desumibile dai ripetuti e plurimi tentativi di minzione effettuati dall’atleta, sotto il controllo di un terzo soggetto, oltre ad evidenti vizi formali del controllo.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti nel valutare il reclamo intende soffermarsi sull'eccezione preliminare proposta dal calciatore laddove, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 comma 15 CGS, la competenza dell'Organo adito riguarda "le controversie riguardanti i tesseramenti, i trasferimenti e gli svincoli dei calciatori"; laddove l'oggetto del reclamo è la richiesta di risoluzione del rapporto di tesseramento.

Orbene in ossequio del più ampio principio civilistico del *tantum devolutum quantum appellatum*, ci si dovrà occupare della sola competenza per materia del Tribunale, laddove l'eccezione proposta non appare per nulla peregrina non contemplandosi, tra i doveri del Tribunale, quello di decidere in merito alla risoluzione del vincolo.

In oltre il calciatore evidenzia come nessun altro provvedimento potrà essere reclamato al Tribunale non concernendo la richiesta né un provvedimento di tesseramento, né di trasferimento né di svincolo dell'atleta.

Tali circostanze sono state ribadite, in sede di comparizione, dall'atleta, così come rappresentato, difeso e domiciliato, ove si è ribadito anche dell'assenza di qualsivoglia provvedimento inibitorio; a conforto del proprio pensiero è stato chiesto, acquisito ed allegato al fascicolo istruttorio anche la decisione del Collegio Arbitrale del 18/5/18 che ha dichiarato inammissibile la domanda così come proposta dalla Società, per la particolare natura del rapporto, dichiarando inammissibile la domanda.

Le argomentazioni presentate dal calciatore appaiono condivisibili e

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,  
dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società Carrarese Calcio 1908 Srl.  
Ordina addebitarsi la tassa.

**8) RECLAMO N°. 54 – ASD PESCARA – DIVISIONE CALCIO A 5–LND - RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO LO SVINCOLO D'AUTORITÀ DEI CALCIATORI TESSERATI PER LA SOCIETÀ EX ART. 110 NOIF.**

Con reclamo del 8 maggio 2018, proposto a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, la ASD Pescara, ha impugnato la decisione della Divisione Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti che, con CU n. 835, ha deliberato in data 2 maggio 2018, ex art. 110 NOIF, lo svincolo di autorità dei calciatori tesserati con la Società ASD Pescara in forza del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo con CU n. 754 del 6 aprile 2018.

Il reclamante nel proprio ricorso, in buona sostanza, ha affermato che la Divisione Calcio a 5 in persona del suo Presidente, non ha i poteri per emettere il provvedimento preindicatedo. Svolgeva inoltre domanda cautelare.

Si costituiva ritualmente la Divisione Calcio a 5 con proprie controdeduzioni, eccependo l'infondatezza del reclamo in fatto e diritto e preliminarmente sollevando eccezione di competenza dell'Organo di Giustizia adito. In punto di diritto tra l'altro osservava l'inammissibilità per carenza di interesse per violazione del rapporto di presupposizione tra atti, in ragione del quale l'omessa o tardiva impugnazione dell'atto presupposto rende inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto contro l'atto consequenziale. Concludeva affermando che lo svincolo di autorità era provvedimento obbligatorio e consequenziale al precedente provvedimento del Giudice Sportivo emesso con CU n. 754 del 6 aprile 2018.

All'udienza del 22 maggio 2018, esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale Nazionale Federale - Sezione Tesseramenti, ritenuta fondata l'eccezione preliminarmente di incompetenza eccepita dalla Divisione Calcio a 5 nelle proprie controdeduzioni, declina la propria competenza sulla questione controversa poiché, in quanto priva di specifica disposizione normativa, non appartiene a questo Organo giudicante.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,  
dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società ASD Pescara.  
Ordina addebitarsi la tassa.

**Il Presidente del TFN**  
**Sez. Tesseramenti**  
Avv. Andrea Annunziata

**Publicato in Roma il 6 giugno 2018.**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Commissario Straordinario**  
Roberto Fabbricini